



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"**  
**Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)**  
0665210557 C.F. 80234310581 rmic8dnood@istruzione.it;  
rmic8dn00d@pec.istruzione.it www.lidodelfaro.edu.it CODICE  
UNIVOCO: UFZP5K



## **INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

*Approvato dal Collegio dei docenti con delibera n. 58 del 14 maggio 2026*

*Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 48 del 14 maggio 2026*

Il presente Capo integra l'art.11 del Regolamento d'Istituto approvato con delibera del Collegio dei docenti n. 31 del 30/10/2025 e delibera del Consiglio dell'Istituto n.18 del 27/11/2025 relativamente ai comportamenti degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di primo grado che configurano mancanze disciplinari con riferimento al corretto svolgimento dei rapporti nella comunità scolastica e ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, secondo quanto disposto dal contenuto della Legge 1 ottobre 2024, n. 150 e al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)

### **Articolo 1**

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità nelle studentesse e negli studenti ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. La sospensione dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni, in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, è di competenza del Consiglio di



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"**  
**Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)**  
0665210557 C.F. 80234310581 [rmic8dnood@istruzione.it](mailto:rmic8dnood@istruzione.it);  
[rmic8dn00d@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dn00d@pec.istruzione.it) [www.lidodelfaro.edu.it](http://www.lidodelfaro.edu.it) CODICE  
UNIVOCO: UFZP5K



classe con la presenza di tutte le componenti, presieduto dal Dirigente scolastico. La sospensione temporanea viene irrogata con l'obbligo di frequenza o di presenza.

6. La sospensione fino ad un massimo di **due giorni**, comporta il coinvolgimento dello studente o della studentessa in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. La sospensione di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente o della studentessa, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente o della studentessa, secondo i principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
7. Per mancanze molto gravi è prevista la sospensione dello studente o della studentessa per un periodo superiore ai 15 giorni e può essere disposto quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso verranno messi in atto dei percorsi educativi personalizzati con famiglia e servizi sociali. Queste sanzioni rientrano nelle competenze del Consiglio d'Istituto su proposta del rispettivo Consiglio di classe, allargato a tutte le componenti.

Nello specifico si terrà conto di quanto indicato nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 2025, n. 134 -Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025):

Art. 4, commi 8–8-sexies

Per sospensioni fino a due giorni, il meccanismo prevede la permanenza obbligatoria in aula accompagnata da attività di approfondimento mirate. Il mancato svolgimento dell'attività influisce sul voto di comportamento e le ore vengono conteggiate ai fini della regolarità dell'anno scolastico, senza però incidere sulla valutazione disciplinare. Lo studente sanzionato dovrà produrre elaborati scritti e svolgere compiti supplementari specificamente calibrati sulla natura del comportamento scorretto, trasformando la sanzione in occasione di crescita formativa e auto-riflessione.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"**  
**Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)**  
0665210557 C.F. 80234310581 [rmic8dnood@istruzione.it](mailto:rmic8dnood@istruzione.it);  
[rmic8dn00d@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dn00d@pec.istruzione.it) [www.lidodelfaro.edu.it](http://www.lidodelfaro.edu.it) CODICE  
UNIVOCO: UFZP5K



Per infrazioni che comportano sospensioni da tre a quindici giorni, entra in vigore automaticamente il programma di cittadinanza solidale. Gli studenti coinvolti saranno inseriti in percorsi di servizio presso enti caritatevoli, strutture assistenziali, organizzazioni del terzo settore o istituzioni pubbliche, con particolare riferimento a mense per indigenti, ospedali, case di riposo per anziani. Qualora manchino convenzioni esterne, l'attività si concretizzerà in attività socialmente utili sotto supervisione educativa.

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità.

Per infrazioni che comportano sospensioni superiori ai quindici giorni verranno messi in atto dei percorsi educativi personalizzati con famiglia e servizi sociali. Per mancanze molto gravi è prevista la sospensione dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e può essere disposta quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. Queste sanzioni rientrano nelle competenze del Consiglio d'Istituto su proposta del rispettivo Consiglio di classe, allargato a tutte le componenti.

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale e quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico. Queste sanzioni rientrano nelle competenze del Consiglio d'Istituto su proposta del rispettivo Consiglio di classe, allargato a tutte le componenti.

Nei casi più gravi quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico è prevista l'esclusione da scrutinio finale o non ammissione all'esame. Queste sanzioni rientrano nelle competenze del Consiglio d'Istituto su proposta del rispettivo Consiglio di classe, allargato a tutte le componenti.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"**  
**Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)**  
0665210557 C.F. 80234310581 [rmic8dnood@istruzione.it](mailto:rmic8dnood@istruzione.it);  
[rmic8dn00d@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dn00d@pec.istruzione.it) [www.lidodelfaro.edu.it](http://www.lidodelfaro.edu.it) CODICE  
UNIVOCO: UFZP5K



Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

8. I provvedimenti dovranno essere presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
9. Nei periodi di sospensione superiore ai 2 giorni si prevede, per quanto possibile, un rapporto con lo studente o con la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
10. Il procedimento disciplinare nei confronti delle studentesse e degli studenti è azione di natura amministrativa e, pertanto, all'intero procedimento, che costituisce procedimento amministrativo, si applica la normativa introdotta dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
11. Le studentesse e gli studenti che rispettano le regole, che si dimostrano cooperativi, sono sempre meritevoli di stima e, in casi particolari, anche valorizzati con note di apprezzamento.

#### Articolo 2 – Doveri delle studentesse e degli studenti e Criteri di comportamento

Si fa espresso richiamo ai doveri delle studentesse e degli studenti come descritti dal D.P.R. 8 agosto 2025, n. 134 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. (25G00140) (GU Serie Generale n.223 del 25-09-2025)

Alle violazioni dei predetti doveri sono applicate le sanzioni disciplinari stabilite nel Regolamento d'Istituto e con le modalità ivi previste.

Con riferimento ai criteri di valutazione considerati dai docenti nell'attribuzione del voto di comportamenti delle studentesse e degli studenti si fa riferimento alla "Griglia e Criteri di valutazione del comportamento" adottati nel P.T.O.F. con delibera n 40 del Collegio Docenti dell' 11 dicembre 2025.



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**  
**Istituto Comprensivo "LIDO DEL FARO"**  
**Via G. Fontana, 13-00054 Fiumicino(RM)**  
0665210557 C.F. 80234310581 [rmic8dnood@istruzione.it](mailto:rmic8dnood@istruzione.it);  
[rmic8dn00d@pec.istruzione.it](mailto:rmic8dn00d@pec.istruzione.it) [www.lidodelfaro.edu.it](http://www.lidodelfaro.edu.it) CODICE  
UNIVOCO: UFZP5K



Si rinvia alla L. 150/2024 e all'Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, che disciplina la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado in caso di voto inferiore a 6.

Già il comma 2 bis dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017 prevedeva che nella scuola secondaria di primo grado l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi nello scrutinio finale comportasse la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;

Art. 5, comma 3 O.M. n. 3/2025: In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

L'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva avviene anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento d'istituto.

#### Articolo 3 – Mancanze, sanzioni e procedure

Le mancanze in cui gli alunni possono incorrere sono state suddivise in quattro aree all'art.11 del documento integrale che rimangono in vigore a cui si rimanda.

#### **Disposizioni finali**

Copia del presente provvedimento viene pubblicata nell'Albo online dell'Istituto ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.